



VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i. recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i. recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7 recante "Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali";

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 recante "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane";

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa all'istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, il cui art. 1, al comma 1 dispone che *«è disciplinata l'istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito liberi consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di liberi Consorzi comunali»* e al comma 6 prescrive che *«nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici.»*;

CONSIDERATO che la richiamata legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all'art. 13, comma 1, che *«nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell'art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell'art. 1 continuano ad essere esercitate, fino all'insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.»*;

RICHIAMATI il D.P. nr.87/S.G./Serv.1 dell'8 aprile 2014 con cui è stato nominato il Commissario Straordinario presso il Libero Consorzio di **Catania** fino all'insediamento degli Organi dei predetti Liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane e, comunque non oltre il 31 ottobre 2014 e il **D.A. nr. 403 del 31 ottobre 2014** con cui, prendendo atto della cessazione di tale Commissario Straordinario, si è provveduto a incaricare un funzionario del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali ai sensi degli artt.24 e 25 della legge regionale 3 dicembre 1991, nr.44 e s.m.i., per garantire la continuità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nr. 49 del 21 novembre 2014 è stata pubblicata la legge regionale 20 novembre 2014, nr.26 relativa al *“Differimento dei termini previsti al comma 1 dell’art. 13 della legge regionale 24 marzo 2014, nr.8. Disposizioni in materia di conferimento incarichi di commissario straordinario degli enti locali”*, il cui art.1 dispone che *“Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2014, nr.8 le parole “non oltre il 31 ottobre 2014” sono sostituite con le parole “non oltre il termine inderogabile di cui al comma 145 dell’art.1 della legge 7 aprile 2014, nr.56”*;

RITENUTO di dovere dare esecuzione alla disposizione contenuta nell’art.13, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, come modificato dall’art.1 della legge regionale 20 novembre 2014, nr.26;

RILEVATA, quindi, la necessità di dovere assicurare la gestione ordinaria del Libero Consorzio di **Catania** con la nomina di un Commissario Straordinario per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei predetti Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma 145 dell’art.1 della legge 7 aprile 2014, nr.56, ossia l’8 aprile 2015;

VISTO l’art 145 della l.r. 15.03.1963, n. 16, come modificato dall’art.1 della l.r. 50/1977, dall’art. della l.r.111/1984, sostituito dall’art.14, comma 2 della l.r. 30/2000 e integrato dall’art.28, comma 2 della l.r. 20/2003 e dall’art.2 della l.r. 26/2014;

VISTO l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, dall’art. 6, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 che disciplina, come segue, il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, statuendo che: *“È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (91), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata”*;

RITENUTO al fine di assicurare la continuità della gestione ordinaria del Libero Consorzio di **Catania**, per le motivazioni testé rappresentate, di nominare il **Dott. Giuseppe Romano**, quale Commissario straordinario del Libero Consorzio di **Catania**, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei predetti Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma 145 dell’art.1 della legge 7 aprile 2014, nr.56, ossia l’8 aprile 2015, alle condizioni indicate dal richiamato comma 9 dell’art.5 del D.L. nr. 95/2012 per i dirigenti pubblici in pensione, per cui l’incarico sarà espletato *esclusivamente a titolo gratuito e per la durata indicata dalla norma*;

SU PROPOSTA dell’Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica;

DECRETA

Art. 1 - Per i motivi in premessa specificati, di nominare, ai sensi dell'art.145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana, approvato con l.r. 15.03.1963, nr.16 e s.m.i., il **Sig/Dott. Giuseppe Romano**, qualifica: Prefetto in quiescenza, Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di **Catania**, già Provincia Regionale di **Catania**, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2014, fino all'insediamento degli organi dei predetti Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il termine indicato al comma 145 dell'art.1 della legge 7 aprile 2014, nr.56, ossia l'8 aprile 2015, alle condizioni indicate al comma 9 dell'art.5 del D.L. nr. 95/2012, per cui l'incarico sarà espletato *esclusivamente a titolo gratuito e per la durata indicata dalla norma*;

Art.2 - Al Commissario Straordinario è dovuto il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Art.3 - Il presente decreto verrà pubblicato nelle forme di legge.

Palermo, 01 DIC. 2014

L'ASSESSORE
dr.ssa Marcella M.C. Castronovo

Marcella Castronovo

IL DIRIGENTE GENERALE
Giuseppe Morale

Giuseppe Morale



IL PRESIDENTE
On. Rosario Crocetta

Rosario Crocetta